

Illustrazione della ipotesi di contratto

Art.1 Campo di applicazione

Nessuna novità rilevante.

Art.2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Chiarisce che il contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed è valido dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data della firma definitiva, che dovrebbe avvenire entro la fine di settembre. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende entro 30 giorni dalla data della firma.

Art. 3 Relazioni sindacali

Nessuna novità rilevante

Art. 4 Tempi e procedure per la contrattazione integrativa (articolo sostenuto dalla FPCGIL Medici)

Abbiamo chiesto ed ottenuto una contrazione dei tempi e procedure più certe per l'avvio delle trattative aziendali per la stipula dei contratti integrativi.

L'azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica entro quindici giorni da quello successivo alla data della firma del contratto nazionale (*mentre prima era trenta*), ed a convocare la delegazione sindacale per **l'avvio del negoziato**, entro quindici giorni dalla presentazione delle Piattaforme, **e comunque entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.**(*novità*).

Entro trenta giorni dalla firma del CCNL, **l'Azienda**, ai fini dell'avvio della trattativa, **trasmette alla Regione la documentazione relativa all'ammontare dei fondi contrattuali** e ne fornisce contestuale informazione alle OO.SS. Tale procedura viene attivata all'inizio di ciascun anno ai fini della contrattazione relativa alla individuazione e utilizzo delle risorse dei fondi contrattuali (*novità*)

La contrattazione integrativa dovrà, comunque, **concludersi entro il termine perentorio di 150 giorni** dalla sottoscrizione del CCNL (*novità*).

Le parti devono **incontrarsi con una frequenza e assiduità** tali da consentire la stipula del contratto integrativo nei tempi sopra riportati (*novità*).

Art. 5 Coordinamento Regionale

(Per la FPCGIL Medici sbagliata l'introduzione della lettera k)

Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende le Regioni, **entro 90 giorni (non più 120)** dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, **possono emanare linee generali di indirizzo** nelle stesse materie già elencate nel precedente contratto.

Viene però **aggiunta la lettera k) criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore**, di cui all'art. 7 del presente CCNL (*novità che rischia di consegnare alle Regioni - mandanti del famigerato comma 13 del DL 112 che ha abolito il riposo europeo - la potestà di emanare nei confronti delle aziende linee guida limitative del diritto al riposo*).

Viene introdotta la **possibilità**, per le Regioni, di **dichiarare, entro trenta giorni** dalla sottoscrizione del CCNL, **di non** volersi avvalersi della facoltà di **emanare le linee di indirizzo** (*nuova previsione*).

Art. 6 Sistema degli incarichi e sviluppo professionale

(articolo sostenuto dalla FPCGIL Medici)

Si **conferma** che le tipologie degli **incarichi, sia di natura professionale che gestionale**, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di **pari dignità ed importanza**, rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che **possono raggiungere una analoga valorizzazione economica**, nel quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale.

C'è poi l'impegno a definire, **in occasione delle prossime trattative, modalità e criteri idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo professionale dei dirigenti**.

Art. 7 Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero

(articolo contestato dalla FPCGIL Medici, vedi 12° NEW dall'Aran ul sito)

Le aziende definiscono **le modalità di riposo** nelle ventiquattro ore **in sede di contrattazione integrativa**, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005. In sostanza **decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative** senza accordo, si possono prorogare **per altri trenta**, e **poi la direzione aziendale ha libertà di decisione**.

La contrattazione dovrà prevedere **dopo l'effettuazione della notte** la fruizione immediata, in ambito diurno, di **un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo**, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione.

4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, **tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni** ai sensi dell'art. 5, lett. k del presente CCNL.

*(In questo ambito ricordiamo solo che la **legislazione europea prevede 11 ore** di riposo consecutivo ogni 24, ed una **massimo di 48 ore lavorative settimanali**, straordinari compresi)*

Art. 8 Obiettivi

Nulla di rilevante

Art. 9 Principi della valutazione

Nulla di rilevante

Art. 10 Procedure della valutazione

Dispone un termine massimo di due mesi dalla firma del CCNL, termine entro il quale le aziende che non hanno ancora provveduto all'individuazione l'individuazione dei sistemi di valutazione e la definizione dei relativi criteri hanno obbligo di adeguarsi. *(novità)*

Null'altro di rilevante.

Art. 11 Comportamento in servizio

Nulla di rilevante.

Art. 12 Norma di rinvio

Nelle prossime trattative si concorda di definire un sistema sperimentale in materia disciplinare e comportamentale, ivi incluse procedure e sanzioni, tenendo conto degli eventuali provvedimenti legislativi nel frattempo emanati al riguardo.

(Per la FPCGIL Medici l'eventuale definizione di un sistema sperimentale in materia disciplinare è questione di valenza intercompartimentale e necessita di essere discusso ad un tavolo fra ARAN e OO.SS. rappresentative di tutte le aree della dirigenza pubblica)

Art. 13 Recesso dell'azienda o ente

Nell'ipotesi in cui il dirigente venga arrestato perché colto in flagranza a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari, ci sarà il recesso. *(novità introdotta anche per tutti gli altri dipendenti pubblici)*.

Art. 14 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

La sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio *(tutto già previsto nel passato contratto)*.

Per i reati di particolare rilevanza e gravità tali da comportare, se accertati, il recesso, o l'Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'Azienda stessa può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. *(novità)*

Art. 15 Disposizioni particolari *(articolo sostenuto dalla FPCGIL Medici)*

Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale **rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità.**

Art. 16 Copertura assicurativa e tutela legale *(novità condivisa dalla FPCGIL Medici)*

Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e tempestività, tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle **coperture assicurative e della tutela legale**, assicurando la **massima informazione e trasparenza**, anche mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto.

Le aziende, al fine di favorire l'ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare **modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale** idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato che dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso.

E' costituita, presso l'ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del presente CCNL, **una Commissione** composta da rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale, ai fini di una ridefinizione della normativa contrattuale **per la tutela legale e le consulenze tecniche in ambito civile e penale.**

Art. 17 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2006-2007

Il tabellare annuo lordo al 31 dicembre 2005, comprensivo della tredicesima mensilità, era per tutti i medici ed i veterinari di 40.031,00.

Dal 1 gennaio 2006 viene rideterminato in 40.031,00 con un aumento mensile di 17,70 euro lordi.

Dal 1 febbraio 2007 è rideterminato in **41.968,00**, con un **aumento mensile** complessivo rispetto al 31 dicembre 2005, di **149 euro.**

Art. 18 Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2006 - 2007

Dall'1 febbraio 2007, lo stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità, è rideterminato rispettivamente in €24.196,75 per i medici e €30.894,94 per i veterinari

Art. 19 Ex medici condotti ed equiparati

Il trattamento economico omnicomprensivo di €6.675,98 previsto dall'art. 4, comma 1 del CCNL del 5 luglio 2006 è, a decorrere dall'1 febbraio 2007, di €6.974,78.

Art. 20 Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo (*articolo contestato dalla FPCGIL Medici*)

A decorrere dall'1 gennaio 2007 , la retribuzione di **posizione minima unificata** dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo è così rideterminata:

Dirigente incarico struttura complessa area chirurgica
da 10.655,43 a 13.546,08 con un incremento annuo di 2.890,65 e mensile di 240,88

Dirigente incarico struttura complessa area medicina
da 9.250,88 a 12.141,53 con un incremento annuo di 2.890,65 e mensile di 240,88

Dirigente incarico struttura complessa area territorio
da 8.557,93 a 11.448,58 con un incremento annuo di 2.890,65 e mensile di 240,88

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
da 6.807,08 a 8.653,74 con un incremento annuo di 1846,66 e mensile di 153,88

Dirigente incarico lett.c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 (ex aiuti)
da 3.446,04 a 4.235,53 con un incremento annuo di 789,49 e mensile di 65,79

Dirigente equiparato
da 2.374,32 a 3.163,81 con un incremento annuo di 789,49 e mensile di 65,79

Dirigente < 5 anni
da 0,00 a 0,00

Si allarga pertanto la forbice tra gli incarichi professionali e gli incarichi gestionali, al di là delle belle parole di tanti sulla professionalità dei dirigenti medici .

Art. 21 Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo

Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dall'1 gennaio 2007:

Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici.

da 8.557,92 a 11.448,57 con un incremento annuo di 2.890,65 e mensile di 240,88

Dirigente incarico struttura complessa territorio

da 8.557,92 a 11.448,57 con un incremento annuo di 2.890,65 e mensile di 240,88

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990

da 6.807,08 a 8.653,74 con un incremento annuo di 1846,66 e mensile di 153,88

Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 (ex aiuti)

da 3.446,04 a 4.235,53 con un incremento annuo di 789,49 e mensile di 65,79

Dirigente equiparato

da 2.374,32 a 3.163,81 con un incremento annuo di 789,49 e mensile di 65,79

Dirigente < 5 anni

da 0,00 a 0,00

Si allarga pertanto la forbice tra gli incarichi professionali e gli incarichi gestionali, al di là delle belle parole di tanti sulla professionalità dei dirigenti veterinari.

Art. 22 Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento

Non viene modificata.

Art. 23 Effetti dei benefici economici

I nuovi tabellari hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare dell'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo.

Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art.2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.

Art. 24 Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

E' incrementato delle risorse individuate negli artt. 20 e 21, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.

Art. 25 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

Il fondo è incrementato- per l'anno 2007 di €74,83 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Per l'anno 2008: di €138,98 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, **la retribuzione oraria per il lavoro straordinario** dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in **€25,78**.

In caso di lavoro **notturno o festivo** la tariffa maggiorata del 30% è pari a **€29,14** ed in caso di **lavoro notturno festivo** maggiorata del 50% è pari a **€33, 63**.

Art. 26 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

E' incrementato per l'anno 2007 di €112,25 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi.

Per l'anno 2008 di **€ 208,46 annui lordi** (circa 17,37 al mese) per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto per l'anno 2007.

NOTA ECONOMICA FINALE A CURA DELLA FPCGIL MEDICI

L'**aumento medio lordo mensile è di 260 euro** garantisce aumenti economici per gli anni 2006/2007 pari al **4,85%** delle retribuzioni in godimento al 31.12.2005.

Bene la destinazione di circa il **90% dell'aumento al trattamento fondamentale** (tabellare + posizione) valido per tutti i medici ed i veterinari sia per la pensione che per la liquidazione. Si tratta del **riconoscimento della linea sostenuta dalla FPCGIL Medici** nel passato contratto, non firmato proprio per la scelta sbagliata di distogliere ben il 15% dell'aumento dalla retribuzione fondamentale per spostarla sull'accessorio, peraltro non garantito in sede di contrattazione aziendale.

Purtroppo anche **questa volta**, nella distribuzione delle risorse per la posizione, è stato compiuto un altro grave ed iniquo errore che vede **penalizzati i medici ed i veterinari con incarichi professionali**.

Basta leggere la colonna della posizione della sottostante tabella per accorgersi che **ad un incarico professionale** di un medico con più di cinque anni di anzianità, è stato assegnato **meno della metà rispetto ad un incarico di struttura semplice**.

Ancor più grave è stata la **negazione di un aumento per la professionalità di chi ha meno di cinque anni di anzianità**, colleghi che spesso si trovano a lavorare in condizioni di maggiore disagio.

Considerando complessivamente gli aumenti del tabellare e la posizione, gli **aumenti mensili lordi** e gli **arretrati al 31 agosto 2008** sia per i dirigenti medici che veterinari sono:

**TABELLA AUMENTI MENSILI LORDI
VACANZA CONTRATTUALE E ARRETRATI**

	Vacanza contrattuale Anno 2006			Aumenti contrattuali Anno 2007					
	Quota mensile	Mesi	Totale	<u>Aumento mensile lordo</u>			Arretrati mesi	Totale arretrati	Totale generale vacanza contrattuale + arretrati al 31 agosto 2008
Tabellare				Posizione	Totale				
Incarico struttura complessa	€17,70	13+1	247,80	149,00	240,88	389,88	19+1	7.797,60	8.045,40
Incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	€17,70	13+1	247,80	149,00	153,88	302,88	19+1	6.057,60	6.305,40
Incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000	€17,70	13+1	247,80	149,00	65,79	214,79	19+1	4.295,80	4.543,60
Dirigente equiparato	€17,70	13+1	247,80	149,00	65,79	214,79	19+1	4.295,80	4.543,60
Dirigente < 5 anni	€17,70	13+1	247,80	149,00	0,00	149,00	19+1	2.980,00	3.227,80

Art. 27 Conferme

Nessuna novità sostanziale

Art. 28 Norme finali e transitorie

Sono rinviate, in considerazione ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche:

- valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello;
- riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali,
- disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 120 del 2007 e nel decreto legge 112 del 2008;
- disciplina della formazione;
- verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità dello stesso;
- individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale,
- individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica
- problematiche relative al risk management e della sicurezza sul lavoro.